Comune di Casalmaggiore

TRIBUTI

Piazza Garibaldi 26 – 26041
CF / PIVA 00304940190
Tel 0375 / 284466-85-86-87-65
Fax 0375 / 284467 - 200251
e-mail info@comune.casalmaggiore.cr.it

tributi@comune.casalmaggiore.cr.it

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO ANNO 2022

E' confermato il trattamento fiscale applicato nell'anno 2021. Sulle abitazioni concesse in comodato gratuito a genitori o figli di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, l'IMU può essere calcolata coi seguenti **metodi alternativi** da scegliere in base al verificarsi delle condizioni sotto elencate:

A) Aliquota IMU 10,00°/°° con riduzione al 50% della base imponibile

per le unità immobiliari che rientrano nelle seguenti condizioni stabilite dall'art. 1, comma 747, lett. c), della L. 160/2019:

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- l'immobile concesso in comodato non deve essere di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- il comodante ha la residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possiede al massimo un altro immobile ad uso abitativo sul territorio nazionale – di cat. catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 – e lo stesso è adibito a propria abitazione principale.

B) Aliquota IMU agevolata 7,6°/°°

Applicabile solo per una sola unità immobiliare, qualora non siano verificati i presupposti di cui al punto A), alle seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- l'agevolazione può essere applicata **ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo** ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di decorrenza del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;
- **per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU** con l'indicazione dell'agevolazione applicata e con allegato il contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di due o più abitazioni concesse in comodato ai genitori/figli l'agevolazione A) non è applicabile: va applicata l'agevolazione B) e limitatamente ad una sola unità immobiliare.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi comunale posto sotto i portici del Palazzo Comunale (a destra dell'ingresso principale) aperto su appuntamento tel. 0375-284466-85